

STATUTO

**COOPERATIVA DI COMUNITA'
TRE LAGHI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALANZANO PR LOCALITA' TRE
LAGHI 6

Numero REA: PR - 280336

Codice fiscale: 02957740349

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

FIRMATI: CAPACCHI GIACOMO - BERNARDO BORRI, NOTAIO

**ALLEGATO "A" AL N. 49926 DI REP. E AL N. 22187 DI RACC.
STATUTO**

**"COOPERATIVA DI COMUNITA' TRE LAGHI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE AGRICOLA"**

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la società denominata "COOPERATIVA DI COMUNITA' TRE LAGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA".

La società ha sede nel Comune di Palanzano (PR) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato. La Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, e unità locali comunque denominate anche altrove, su delibera dei competenti organi sociali.

ART. 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci.

ART. 3 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali previste dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, sue proroghe e modifiche.

Alla Cooperativa si applicano, ove compatibili, la Legge Regionale Emilia Romagna 17 luglio 2014, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, le leggi speciali in materia nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo, e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire gli interessi generali delle comunità dei Comuni di Palanzano, Monchio delle Corti, Corniglio, Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini e dei territori limitrofi, svolgendo la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori, sia lavoratori che soggetti imprenditoriali, in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative o beni e servizi nei settori interessati di cui all'oggetto sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti.

Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell'auto-organizzazione dei cittadini dei Comuni di cui al comma precedente e dei territori limitrofi per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, con particolare riguardo alla promozione e alla diffusione di una cultura ambientale ed etica orientata all'utilizzo responsabile delle risorse naturali ed al recupero ed alla valorizzazione del territorio dal punto di vista agricolo, ambientale, produttivo, economico, architettonico, socio-economico e culturale.

La cooperativa riconoscerà quindi la centralità del capitale umano, il che

significa impostare modelli organizzativi e gestionali che favoriscano la partecipazione di tutti i soci, ma nel contempo non trascurerà l'aspetto finanziario necessario al conseguimento degli obiettivi sociali.

Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

Con specifico riguardo ai soci imprenditori, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare e valorizzare le proprie attività ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi nei settori di attività della Cooperativa di qualità non inferiore alla media alle migliori condizioni possibili.

Con specifico riguardo ai soci utenti, la cooperativa ha la finalità di fornire, alle condizioni economiche più vantaggiose del mercato di riferimento, prevalentemente ai soci, beni e servizi.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o imprenditori terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'articolo 2514 codice civile.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento.

Perciò la cooperativa può aderire a una o più centrali cooperative.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci operatori, ha per oggetto:

- 1) la fornitura di beni necessari o utili alla popolazione residente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, alimentari, vestiario, igiene, sanità ed arredamento;
- 2) la fornitura di servizi di supporto al territorio e alla popolazione residente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura di servizi didattici, formativi, parascolastici ed educativi in genere, doposcuola, centri estivi e simili, servizi di assistenza sociale, socio-sanitari, sanitari, di social housing, co-housing e simili, servizi artigianali di qualsivoglia natura, agricoltura e allevamento animali, manutenzione verde, consegne a domicilio, servizi turistici, ambientali, culturali ed artistici, trasporti di persone e beni, organizzazione di eventi, manifestazioni, corsi, seminari, mostre ecc., gestione di locali ad uso collettivo, compresa la gestione di attività di

co-working e simili;

3) la realizzazione, l'installazione, la gestione, anche in proprio - direttamente ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati - di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione, da effettuare con la massima cura ed attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti a carattere familiare, aziendale e comunque riferito a piccole comunità, curando anche la eventuale produzione dell'occorrente per la realizzazione dei progetti;

4) la produzione e la vendita di beni e di servizi nonché la vendita di prodotti di trasformazione derivati da attività in campo agricolo, florovivaistico e dell'allevamento.

In particolare i settori d'intervento pratico della Cooperativa sono i seguenti:

- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili, immobili ed impianti nei limiti delle competenze degli associati;
- gestione di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica ambienti pubblici e privati;
- gestione di servizi alla popolazione con particolare riferimento alle categorie deboli e/o svantaggiate;
- gestione di servizi urbani quali custodia di parcheggi, materiali di recupero, servizi cimiteriali, impianti sportivi, servizi di trasporto di beni e persone;
- servizi di indagini di mercato;
- gestione banche dati, archiviazione dati e gestione di servizi informatici e di applicazioni web based per i soci e per conto terzi; attivazione di una bacheca informatica per mantenere aggiornate le informazioni su bandi, contributi, orari aggiornati di vari servizi, ecc;
- pubblicità e pubbliche affissioni nonché gestione di servizi pubblici comunali;
- gestione canili e, più in generale, servizi di mantenimento e custodia animali;
- acquisto e/o affitto macchinari ed immobili destinati ad una più funzionale gestione dei servizi commerciali, artigianali, agricoli;
- servizi alla persona, ivi inclusi servizi assistenza e accoglienza di anziani, bambini, diversamente abili e migranti;
- servizi di trasporto di beni e persone;
- gestione di servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade, giardini, parchi e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio;
- conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi, anche attraverso la ricerca di finanziamenti che favoriscano l'associazione fondiaria e l'utilizzazione di strumenti come la Banca della Terra;
- coltivazione di terreni agro forestali finalizzata alla produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- collaborazione con università ed altri enti di ricerca per creare e valorizzare colture ed allevamenti;
- produzione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici locali, gestione fiere e mercati, consegne a domicilio;
- gestione di aziende agricole e zootecniche ed attività di agriturismo, valorizzazione delle aziende esistenti, potenziamento delle attività agricole in

genere, creazione e sperimentazione di colture nuove o innovative, creazione di filiere di fertilizzazione biologica;

- produzione e commercializzazione di lavori artigianali di qualunque materiale e specie, produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere;

- promozione ed animazione per l'incremento di percorsi di cittadinanza attiva;

- realizzazione e gestione di strutture per l'insegnamento e l'utilizzo di musica e ballo, discoteche, disco-pub, pub, locali da ballo, ristoranti, bar, spaccio e vendita prodotti, qualsiasi struttura inerente lo svago, la degustazione, la produzione e vendita prodotti locali e bed and breakfast;

- gestione biblioteche anche attraverso il reperimento, la catalogazione e l'ordinata sistemazione dei volumi e di tutto il patrimonio storico artistico e culturale, oltre che sistemazione dei beni librari esistenti ai fini della diffusione della cultura e della sicurezza del patrimonio culturale e la conservazione tramite digitalizzazione;

- organizzazione di eventi culturali e scientifici, manifestazioni, cineforum, feste tematiche legate alla cultura locale (olio, vino, miele, prodotti tipici agroalimentari e/o artigianali, ecc.);

- organizzazione di mostre, mostre-mercato, sagre e fiere per favorire la valorizzazione di prodotti agricoli, artigianali, industriali inerenti le attività predette;

- realizzazione e gestione di centri di aggregazione sociale e ricreativi;

- gestione di servizi turistici e attività connesse (minimarket, ristoranti, bar, case vacanza, ricettività diffusa, trasporto, servizio guide);

- gestione di alberghi, pensioni, locande, bed and breakfast, campeggi e strutture di ricezione in genere;

- ristorazione con preparazione di cibi anche da asporto e con servizio a domicilio, produzione e vendita di prodotti di panetteria, di pasticceria secca e fresca, di rosticceria, di dolci tipici e prodotti di gastronomia;

- gestione e valorizzazione delle risorse ambientali e storico-archeologiche, gestione del museo archeologico e dei sentieri montani annessi, programmi escursionistici;

- attivazione di una rete turistico-ambientale a livello provinciale e regionale;

- creazione di reti per la valorizzazione delle risorse locali e per lo sviluppo di gruppi di acquisto a kilometro zero;

- servizi di trasporto e di organizzazione dei pacchetti turistici su scala locale;

- raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e stoccaggio di rifiuti, gestione di isole ecologiche e fornitura di qualsiasi servizio nell'ambito dell'igiene ambientale, ivi compresi la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, dei rifiuti ingombranti nonché dei rifiuti urbani pericolosi qualora provvisti di qualifiche richieste dalla legge;

- diffusione di norme di buona prassi nel campo della raccolta differenziata;

- gestione di distributori di carburanti;

- gestione attività cimiteriali;

- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- apicoltura con produzione e vendita prodotti;

- cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole);

- riproduzione di piante, ortaggi e tuberi;

- produzione di humus;
- lombricoltura;
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- impianti di riscaldamento;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;
- promozione, ideazione, progettazione, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative;
- promozione nell'intera comunità di una cultura del risparmio energetico, dell'uso razionale dell'energia, della riqualificazione degli edifici e della possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo;
- gestione di strutture sportive, ricreative e culturali ivi compresi musei e altre strutture di interesse artistico-culturale, mense, rifugi alpini e strutture simili e più in generale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici;
- gestione e promozione della rete escursionistica, creazione e valorizzazione dei percorsi sportivi montani per podisti e ciclisti;
- promozione di attività sportive che possano coniugare lo sport con l'educazione ambientale e la valorizzazione del territorio;
- attività di studi e ricerche riguardanti lo sviluppo del territorio ed i prodotti tipici locali;
- promozione ed ideazione di progetti di sviluppo sostenibile e ricerca di fondi di finanziamento;
- organizzazione e gestione di corsi, anche di formazione, orientati e finalizzati allo sviluppo locale ed alle attività della cooperativa;
- animazione e gestione della rete di cooperative di comunità;
- servizi di educazione ambientale ed alimentare presso le scuole, attivazione di orti didattici;
- distribuzione di volantini e di materiale pubblicitario, cura della promozione della cooperativa mediante produzione e gestione di social network e produzione di news letter per favorire partecipazione e trasparenza all'operato della cooperativa stessa.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà:

- a) provvedere, sia in Italia che all'estero, al reperimento dei beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri soci ed utenti;
- b) assumere lavori nei settori di cui all'oggetto sociale;
- c) curare la fornitura di servizi sociali, contabili e informatici relativi al monitoraggio, all'utilizzazione ed alla gestione dei beni e servizi forniti dalla Cooperativa, provvedendo altresì allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;
- d) svolgere attività di coordinamento dei servizi e di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà dei soci, anche provvedendo alla stipulazione di convenzioni con ditte produttrici e/o distributrici nonché con artigiani manutentori.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, il Consiglio di

Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento - limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, a consorzi, società, reti d'impresa, associazioni, fondazioni ed enti, raggruppamenti temporanei e permanenti di qualsivoglia natura. In ragione della evoluzione delle esigenze delle Comunità di riferimento che il consiglio di amministrazione identificherà, portandone la ratifica in assemblea, la Cooperativa, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previsti dalla vigente normativa, potrà estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita della comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI ORDINARI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale, nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Possono essere soci utenti le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, nonché gli enti pubblici e privati e le società che abbiano interesse a lavorare nel territorio, a divenire utenti di beni e servizi resi dalla Cooperativa in conformità all'oggetto sociale e diffusori di valori e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l'attività sociale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

Possono essere ammessi soci volontari solo se consentito dalle norme di

legge vigenti.

Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta in imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Possono essere altresì soci le persone fisiche elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società. A tal fine l'Organo amministrativo valuterà l'adeguatezza del livello professionale anche in virtù di principi quali il titolo di studio, l'esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso Enti riconosciuti a tale scopo.

Possono altresì essere ammessi soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. il numero di azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione

professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

= l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

= l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

= il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 8 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
3. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;
4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli

organi sociali;

5. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto;

6. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione. Chi intende essere ammesso come socio utente persona fisica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere le indicazioni di cui al primo comma ad eccezione del punto 2.

Chi intende essere ammesso come socio utente persona giuridica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1 e 2 la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci lavoratori ovvero a quella dei soci utenti e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci. In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa. Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote nominative del valore minimo di Euro 50,00, che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I soci cooperatori sono

obbligati:

1. al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. con riguardo ai soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte se persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se diverso da persona fisica.

ART. 11 - RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il socio lavoratore può altresì recedere quando l'ulteriore rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.
- Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 46.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART. 12 - ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, allorché lo stesso:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. senza essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
6. venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità

renda improseguibile il rapporto sociale;

7. per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla Cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l'immagine pubblica.

Il socio lavoratore può altresì essere escluso quando:

- a) il rapporto di lavoro sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- b) abbia dichiarato la propria volontà di interrompere il rapporto di lavoro in corso.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 46.

ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'articolo 46 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. I soci receduti o esclusi hanno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione e ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14. Gli eredi del socio lavoratore deceduto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di

approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non venga chiesto il rimborso saranno devolute, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

ART. 17 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

ART. 18 - CATEGORIE DI SOCI FINANZIATORI. CONFERIMENTI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 26, lett. b), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote o da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento) ciascuna.

ART. 19 - EMISSIONE DELLE QUOTE O AZIONI

Per importi superiori a €. 100.000, l'emissione delle quote o azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo

dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote o azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le quote o azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ. Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle quote o azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli: per emissioni inferiori ai 100.000 euro dispone il Consiglio di amministrazione, dandone notizia in sede di bilancio.

ART. 20 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE O AZIONI

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea, le quote o azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote o azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 21 - DIRITTI DI VOTO

A ciascun socio finanziatore è attribuito un voto.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori possono partecipare, previo apposito regolamento, alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI SOCIALI

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e, ove nominato, di un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle quote o azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o

sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

ART. 23 - DIRITTI ECONOMICI

Ai soci finanziatori può essere riconosciuta una remunerazione complessivamente superiore di 2 punti percentuali rispetto a quanto riconoscibile ai soci cooperatori in base alle norme sulle cooperative a mutualità prevalente. Detta remunerazione è attribuibile in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, potrà essere recuperata negli esercizi successivi. La remunerazione delle quote o azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote o azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote o azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

ART. 24 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote o azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 25 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 50 (cinquanta) e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dal capitale dei soci finanziatori, rappresentati da quote o azioni nominative ciascuna del valore di almeno Euro 25 (venticinque). I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 27 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- e) dalla riserva straordinaria indivisibile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ritorno.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto

dello scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 904/1977.

ART. 26 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, deve enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine. Esso deve inoltre segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea delibera sulla erogazione del ristorno ai soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa; esso potrà essere attribuito - oltre che in forma liquida - attraverso corrispondente aumento della partecipazione sociale o emissione di azioni di sovvenzione. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori e i soci utenti proporzionalmente alla qualità e alla quantità dei rispettivi scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

ART. 27 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori, ai sovventori, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea può deliberare che il dividendo di cui al precedente punto c), limitatamente ai soci cooperatori, venga destinato ad aumento della quota

sociale sino al massimo stabilito dalle leggi vigenti. L'assemblea potrà inoltre deliberare, fatta salva la remunerazione privilegiata prevista per i soci finanziatori dal precedente art. 23, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio. Non potranno inoltre essere distribuiti dividendi quando l'indebitamento della Cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 28 - ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale. Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato
- d) l'Assemblea dei Soci può nominare il Presidente.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 29 - CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima. L'avviso è trasmesso per lettera raccomandata o via telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e da parte del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve essere spedito al domicilio risultante dal libro dei soci; in caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto previsto nel precedente articolo 26 per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale - se nominato

- o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute da assemblee separate.

ART. 30 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) ratifica le scelte del consiglio su quali siano le comunità di riferimento in ragione della propria natura di cooperativa di comunità;
- 2) approva il bilancio d'esercizio con l'eventuale relazione del Consiglio di Amministrazione e destina gli utili e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo o altri dati e prospetti amministrativi e contabili;
- 3) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 35 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 6) conferisce e revoca, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incarico per la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo articolo 42 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis, se nominati;
- 8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 2521 del codice civile;
- 9) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato, ai sensi del precedente articolo 8;
- 10) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno appostato in bilancio dall'organo amministrativo ai sensi del precedente articolo 26;
- 11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 12) delibera l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile o.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

ART. 31 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la fusione nei casi previsti dalla legge;

- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, salvo specifiche deroghe che ne consentano la variazione in modo diverso.

ART. 32 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati.

Le votazioni sono palesi; si procede per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 33 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte e nei cui confronti non sia stato avviato un procedimento di esclusione. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. Ciascun socio sovventore ha diritto a un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. L'azione di annullamento delle delibere assembleari può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ART. 34 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 36 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri eletti dall'assemblea dei soci. La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 22.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea o il consiglio eleggono il presidente e il vice-presidente. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei propri membri oppure a un comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per le loro dimensioni e caratteristiche - effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

ART. 37 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato

dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, la proposta si intende rigettata. Le votazioni sono palesi. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale ove nominato e dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 38 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 39 - PRESIDENTE

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni

spettano al vice-presidente. La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

SEZIONE III COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 40 - COLLEGIO SINDACALE NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Ove si verificassero i presupposti del codice civile, la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 22. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 41 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell'articolo 2409 bis, secondo comma, codice civile, qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo ove nominato. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre a effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 42 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui il controllo contabile non sia stato affidato al Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un revisore legale dei conti, o da una Società di Revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

dell'incarico.

Il revisore o la Società di revisione incaricati della revisione legale dei conti:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di consolidato, ove redatto.

Il revisore o la Società di revisione incaricati della revisione legale dei conti esercita, inoltre, le altre funzioni, i poteri, ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 43 - SCIOGLIMENTO

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea - con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto - disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, e tenuto conto della nomina riservata ai soci finanziatori a norma del precedente art. 22;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 32 del presente statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla Cooperativa.

ART. 44 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 45 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvo le inderogabili disposizioni di legge, tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. n.5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta, sempre fatte salve le inderogabili disposizioni di legge, mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Parma, che provvederà alla nomina dell'arbitro.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

ART. 46 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e in particolare per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea che deve avvenire con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile.

I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, a eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale possono essere definiti da apposito regolamento.

Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

ART. 47 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dagli articoli 26, 27, 28 e 44 del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

FIRMATI: CAPACCHI GIACOMO - BERNARDO BORRI, NOTAIO

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Parma in data 12 luglio 2021 al n. 13279 serie 1T.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Parma autorizzata con Decreto n. 28063/89 e n. 6616/2000 del 12 luglio 2000 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.